



# COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Protocollo n. **0016318**

Ordinanza n. 65

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - REGOLAMENTAZIONE FIERA S. LORENZO DEL 10/08/2020.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### VISTI:

- il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'Allegato "9" al succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020";
- la Delibera del Consiglio Dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VALUTATO** che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

**VALUTATO** altresì che per soddisfare compiutamente l'obiettivo tragguardato dal Legislatore, cui sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, sia necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulle realtà territoriali e socio economiche del Comune e sulle implicazioni che le stesse possono avere sul contagio da COVID-19;

**PRESO ATTO:**

- dell'evolversi del quadro epidemiologico nella Regione Liguria, il cui andamento indica trend in rilevante diminuzione degli indicatori di impatto dell'epidemia;
- del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali o che eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

**RITENUTO** che:

- l'emanazione di disposizioni compressive di diritti anche fondamentali della persona sia possibile in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali (pur pienamente riconosciuti in via ordinaria dall'Ordinamento), ma potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le statistiche del periodo;
- sia, per quanto sopra esposto, necessario adottare una ordinanza contingibile e urgente, che non sia in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale e a livello regionale, pur se talora maggiormente restrittive, al fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al massimo le condizioni idonee alla diffusione del contagio;
- siano, a tal fine, sussistenti i presupposti di cui all'art. 50, D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:
  - a) l'urgenza di provvedere, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
  - b) la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che sia venuta meno l'emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale, fatto comunque salvo il potere di revoca anticipata;
  - c) per quanto sopra, la necessità di emanare la presente ordinanza contenente misure eccezionali in forza della normativa nazionale e regionale richiamata;

**RITENUTO** opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 benché caratterizzata da un rilevante miglioramento dei dati epidemiologici, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, misure di sicurezza necessarie per consentire lo svolgimento della Fiera annuale di S. Lorenzo del 10/08/2020;

## **VISTI e RICHIAMATI:**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 (*Scioglimento del consiglio comunale di Cogoleto e nomina del commissario straordinario*) con cui la Dott.ssa Raffaella Corsaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Cogoleto fino all'insediamento degli organi ordinari;
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 50;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile" ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;

## **DISPONE**

di prevedere lo svolgimento della fiera annuale di S. Lorenzo, nelle zone comprendenti P.zza Salvo D'Acquisto, P.zza Gen. Dalla Chiesa, L.re Bianchi nel tratto compreso tra P.zza Gen. dalla Chiesa e P.zza Gramsci, nel giorno di lunedì 10/08/2020 alle condizioni e misure di seguito specificate:

- 1) accesso per gli operatori all'area della Fiera deve avvenire entro le ore 8:00 del giorno di svolgimento; l'attività di vendita deve terminare alle ore 1:00 e l'area deve essere lasciata libera entro le ore 2:00 dell'11 agosto;
- 2) allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dovranno essere adottate le seguenti misure di prevenzione:
  - a) obbligo per tutti coloro che accedono all'area della Fiera, a partire dagli operatori della Fiera, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (mascherine) così come meglio descritte dall'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020; sono esclusi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
  - b) obbligo per gli operatori della Fiera di indossare guanti monouso;
  - c) obbligo per gli operatori di delimitare, quindi rendere visibile la distanza di 1 metro fronte banco (con bande adesive per terra o catenelle o altri segnali da rimuovere a fine fiera);
  - d) obbligo per gli operatori di esercitare la vendita solo sul lato frontale del proprio banco restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali mediante delimitazioni con il posizionamento di brande/plance o altri ostacoli;
  - e) tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del posteggio assegnato;
  - f) ogni operatore provveda affinché nell'area antistante la propria attività commerciale siano evitati assembramenti, cercando di velocizzare la fase di acquisto e segnalando all'organo di vigilanza eventuali criticità;
  - g) assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;

- h) divieto per l'utenza di toccare i generi alimentari esposti; nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- i) dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani;
- j) prima della vendita di beni usati gli stessi devono essere sanificati e igienizzati.

### AVVERTE

- che, dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato;
- per quanto non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti.

### DEMANDA

- al Settore 8° AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE/AIB (asp. amm.vi) – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SUAP – TURISMO per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto alla cittadinanza con pubblicazione sul sito internet comunale;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;
- alla Prefettura di Genova per opportuna conoscenza;
- alla Questura di Genova per opportuna conoscenza;
- alla Stazione Carabinieri di Arenzano, per opportuna conoscenza.

### INFORMA

- che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

*Cogoleto, 05 agosto 2020*

Il Commissario Straordinario

*Dr.ssa CORSARO Raffaella*

